



COMUNE DI VILLARBASSE CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

ORDINANZA

N. 18 DEL 12/07/2024

OGGETTO:

LIMITAZIONE ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE DAL 4 LUGLIO AL 4 OTTOBRE 2024, IN VIA BRAYDA 10 PER CANTIERE EDILE RELATIVO AL PERMESSO DI COSTRUIRE 2/2024 DEL 16.02.2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO VIGILANZA

Richiamata la precedente ordinanza n. 6 del 26.03.2024 con la quale si è provveduto alla parziale chiusura della strada per i giorni dal 3 aprile al 3 luglio 2024 per la sede stradale di Via Brayda n. 10 per un'area di 8,05 mq, per la predisposizione di cantiere edile relativo al Permesso di Costruire n. 2/2024 del 16.02.2024;

Vista ora la comunicazione della ditta CIANCIO SRL DI CIANCIO TODARO DANIELE in data 10/07/2024 con Pr. Comunale Nr. 5250 di estensione dell'occupazione del suolo pubblico con decorrenza dal 4 luglio e fino al 4 ottobre 2024, risulta necessaria l'estensione dell'imposizione di parte chiusura alla sosta dei veicoli, per permettere lo svolgimento dei lavori dalle ore 08:00 e sino alle 19:00 in Via Brayda n. 10.

Visti gli artt. 5 , 6, e 7 del Codice della Strada emanato con D. Lgs. 30/04/1992, n. 285.

Visto il Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada, emanato con D.P.R. 16/12/1992, n. 495.

Ritenuto che a tutela del patrimonio stradale, per motivi di sicurezza pubblica e di pubblico interesse nonché per esigenze di carattere tecnico, si rende necessario dare corso al provvedimento proposto.

Visto il D.L.vo 18/08/2000 n. 267 s.m.i.

ORDINA

per le esigenze e per i motivi indicati in premessa, l'istituzione temporanea della seguente regolamentazione della circolazione stradale:

- Da 04 luglio al 4 ottobre 2024 dalle ore 08:00 alle ore 19:00:

Limitazione alla circolazione dei veicoli in Via Brayda n. 10, con istituzione delle seguenti limitazioni:

- Limite di velocità di 30 km/h;**
- Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato occupato dal cantiere, e se la sede stradale non lo consente, su entrambi i lati;**
- istituzione di senso unico alternato coordinato o da movieri o da impianto semaforico provvisorio.**

Temporanea sospensione di ogni altra Ordinanza in contrasto con il presente provvedimento.

D I S P O N E

Che al fine di consentire la esatta osservanza di quanto disposto nel presente provvedimento, dovrà essere collocata nei siti ritenuti idonei e conformi al regolamento di esecuzione del Codice della Strada, la prescritta segnaletica di avviso, almeno 48 ore prima della manomissione.

Che in deroga alla presente ordinanza, siano esonerati i veicoli adibiti ai servizi di vigilanza e di soccorso.

Ai sensi dell'art. 3, u.c. della Legge 241/90 contro il presente atto può essere presentato ricorso, al TAR competente, ai sensi della L. 1034/71 e successive modificazioni, o, alternativamente, al Capo dello Stato, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 gg. ed entro 120 gg. a decorrere dalla data della sua pubblicazione all'Albo Pretorio.

A norma dell'articolo 8 della stessa legge n. 241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento è il/la dott./dott.ssa NIUTTA Eliana.

Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dal Codice della Strada e dal relativo Regolamento di esecuzione.

D E M A N D A

Alla Ditta incaricata l'apposizione di adeguata segnaletica verticale ed orizzontale come previsto dal Codice della Strada, almeno 48 ore prima della manomissione.

Al locale servizio di Polizia Locale e alla Stazione Carabinieri di Rivoli, nonché alle altre forze di polizia stradale, la vigilanza sul rispetto della presente ordinanza.

Al personale Amministrativo Comunale la pubblicazione all'albo pretorio secondo la normativa vigente.

IL RESPONSABILE
Firmato digitalmente
NIUTTA Dott.ssa Eliana